

PRIMO PIANO

M5S, una polizza per gli agenti

La politica, in attesa della formazione di un nuovo governo, ha trovato il tempo di affrontare la questione del decreto di recepimento della Idd. Nei giorni scorsi sia l'attivismo di Anapa Rete ImpresAgenzia, sia quello dello Sna, hanno avuto il merito di smuovere le acque, dopo settimane di silenzio istituzionale intorno alle vicende del decreto. Ed è soprattutto il partito uscito dalla urne con la maggioranza relativa dei deputati, il Movimento 5 stelle, ad attivarsi (almeno a parole) in favore degli agenti.

Ieri, i deputati dell'M5S nominati nella Commissione speciale, il parlamentino messo in piedi nell'attesa del nuovo esecutivo, hanno chiesto al governo in carica di "procedere alle audizioni prima di portare il decreto legislativo al voto", con la motivazione che "centinaia di migliaia di lavoratori e professionisti si troverebbero in seria difficoltà se il decreto passasse così come è oggi, in particolare – precisano i pentastellati – a causa della norma che impone ad agenti e subagenti di versare i premi incassati direttamente sul conto della compagnia assicurativa". Sempre ieri, il presidente di Anapa, Vincenzo Cirasola, ha incontrato, tra gli altri, il senatore pentastellato Daniele Pesco per discutere proprio di Idd.

Fabrizio Aurilia

NORMATIVA

Antiriciclaggio, norme più inclusive

Cambiano le regole per le compagnie comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi: a queste l'Ivass chiede di adeguarsi all'assetto nazionale in aggiunta a quello del proprio Stato membro d'origine

Il 28 marzo scorso, l'Ivass ha emanato una lettera al mercato in materia di obblighi antiriciclaggio per le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che operano in uno o più rami vita.

L'articolo 9 del decreto legislativo 90 del 2017 (di attuazione della direttiva Ue 849 del 2015, cosiddetta quarta direttiva antiriciclaggio, che ha modificato il precedente decreto legislativo 231 del 2007,) assegnava alle autorità di vigilanza di settore, inclusa l'Ivass, il termine del 31 marzo 2018 per emanare disposizioni di attuazione che sostituissero le norme abrogate o sostituite per effetto del suddetto decreto.

La lettera, che interviene due giorni prima della scadenza posta dal decreto, contiene in realtà indicazioni che "[...] riguardano [...] il periodo successivo" alla data del 31 marzo 2018, fino all'entrata in vigore della nuova normativa di attuazione che sarà emanata da Ivass, con l'aspettativa da parte dell'Istituto di vigilanza che tali indicazioni siano applicate dal giorno successivo alla pubblicazione della lettera.

Giova innanzitutto considerare che la lettera, finalmente dissipando alcune incertezze interpretative di fondo, interviene sul novero dei soggetti destinatari della stessa e, a maggior ragione, dei soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni del decreto, chiarendo l'ambito di applicazione di quest'ultimo.

UN CHIARIMENTO OPPORTUNO

Come si ricorderà, non poche incertezze interpretative aveva sollevato la lettura dell'articolo 3, comma 2, lettera u del predetto decreto, nella misura in cui aveva considerato destinatari delle previsioni in materia di antiriciclaggio anche "[...] le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana [...]".

(Continua a pag.2)



INSURANCE REVIEW su LINKEDIN

Seguici sulla pagina cliccando qui

(Continua da pag.1)

In particolare, il riferimento allo *stabilimento senza succursale* era stato inteso, prudenzialmente, come rivolto a includere anche le imprese di assicurazioni comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, al fine di conservare una qualche forma di contenuto a un'espressione altrimenti di difficile interpretazione.

Sul punto, la lettera interviene in modo definitivo a legittimare la sopra ricordata interpretazione, prevedendo tra i destinatari delle sue indicazioni, tra l'altro, le imprese di assicurazioni che offrono polizze vita in Italia in regime di *libera prestazione di servizi*, unitamente alle imprese di assicurazione vita e agli intermediari domestici, nonché alle imprese comunitarie operanti in Italia in *stabilimento* e alle rappresentanze di imprese aventi sede in uno Stato terzo; soggetti, questi ultimi, tutti già obbligati al rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio contenute nella precedente versione del decreto.

LE REGOLE STABILITE DAL DECRETO PREVALGONO

Quanto ai contenuti, la lettera chiarisce il criterio interpretativo da adottare in caso di contrasto tra le disposizioni attuative che continuino ad applicarsi dopo la data del 31 marzo 2018 e le norme del decreto, che fossero in contrasto con le prime.

Sul punto, Ivass interviene stabilendo che, in caso di contrasto, le norme introdotte per effetto del decreto debbano prevalere su quelle preesistenti e che queste ultime continuino a trovare applicazione nei limiti della compatibilità con le norme poste dal decreto.

I regolamenti Ivass in materia di antiriciclaggio preesistenti il decreto, come di recente modificato, sono il regolamento 41 del 15 maggio 2012 sulle disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari ai fini di riciclaggio, e il successivo regolamento 5 del 21 luglio 2014 circa le modalità di adempimento, tra gli altri, degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

ORGANI SOCIALI E PROFILI DELLA CLIENTELA

Rispetto al regolamento 41, Ivass, dichiarandone la generale compatibilità con il nuovo quadro normativo posto dal decreto, ne afferma la perdurante e attuale applicabilità. Nonostante la qualificazione operata da Ivass, non pochi dubbi interpretativi attengono l'effettivo ambito di applicazione del regolamento 41 rispetto, in particolare, alle imprese comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, in ragione del fatto che il predetto regolamento contiene non poche disposizioni riguardanti il ruolo degli organi sociali e dell'organismo di vigilanza (di cui al decreto legislativo 231 dell'8 giugno 2001), di più immediata applicazione per le imprese domestiche.

Quanto al regolamento 5, Ivass ne conferma la parziale perdurante applicabilità, in particolare per ciò che attiene la profilatura della clientela, l'acquisizione delle informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo (in specie, in caso di contraente persona giuridica), le relazioni tra il contraente, l'esecutore e il beneficiario, il controllo costante del rapporto, gli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, anche in caso di operatività a distanza, con l'unica eccezione riguardante le persone politicamente esposte cosiddette domestiche.

Rispetto al predetto regolamento, suscita qualche perplessità il fatto che la lettera citi, tra le disposizioni applicabili, anche quella relativa all'ambito di applicazione (già facente riferimento alle imprese di assicurazione e agli intermediari domestici nonché alle sedi secondarie di imprese comunitarie), apparentemente superata dall'intestazione della lettera, che, come detto, vi include anche le imprese comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

UN IMPATTO SIGNIFICATIVO PER LE IMPRESE

La portata in parte dirimente delle previsioni citate, soprattutto per le compagnie che prima dell'entrata in vigore delle modifiche al decreto non erano affatto interessate dallo stesso (cioè le imprese di assicurazioni comunitarie operanti in regime di libera prestazione di servizi), non può essere ignorata, in considerazione del fatto che alle predette imprese, pur non fisicamente presenti sul territorio italiano, sarà comunque richiesto di adeguarsi a quanto previsto dalla normativa e dalla regolamentazione di settore italiana, in aggiunta a quella prevista dal proprio Stato membro di origine, sebbene, per la maggior parte degli adempimenti, quali quelli relativi all'identificazione della clientela, tali imprese potranno avvalersi di terzi, quali ad esempio, i propri intermediari.



RICERCHE

Rischio conflitti, mai così alto dalla fine Guerra Fredda

Aon ha pubblicato la Risk map 2018 che traccia l'insicurezza politica a livello globale. La crescente tensione nel Mediterraneo e nel mondo non incide sull'Italia, dove il pericolo di attentati è considerato ancora basso

Un mondo più instabile. Nell'arco di un anno, la mappa del rischio politico di **Aon** si macchia sempre più di arancione e rosso, i colori che indicano i più alti livelli di insicurezza. I dati emergono dalla ventunesima edizione della *Risk Map for political risk, terrorism and political violence*, pubblicazione realizzata in collaborazione con **Continuum economics** e **The risk advisory group**.

Secondo Aon, la probabilità di un conflitto tra gli stati ha raggiunto il livello massimo dalla fine della Guerra Fredda. Tra i pericoli emergenti rispetto al recente passato, il possibile coinvolgimento di grandi potenze militari, la debole leadership nella diplomazia internazionale e la crescente competizione geopolitica.

Raddoppia il numero di attentati

Il numero di attacchi terroristici nei Paesi occidentali è aumentato sensibilmente. Ben 204 nel 2017, contro i 96 dell'anno precedente. Stabile, tuttavia, il numero delle vittime. Dallo studio di Aon emerge che la minaccia rappresentata dallo Stato Islamico abbia smesso di espandersi (ma non diminuisce), con un raggio di azione che ha ormai raggiunto l'apice. Di conseguenza, si stima che nel 2018 gli attentati possano diminuire, soprattutto quelli attuati dai cosiddetti lupi solitari.

A incidere sul rischio politico globale ci sono anche i cambiamenti climatici e il calo del prezzo del petrolio e di altre risorse, che si sono ripercossi sulle finanze di 11 paesi emergenti. Sulla stabilità interna dei Paesi, pesano invece l'indebolimento della governance liberal-democratica e le ripercussioni dei conflitti in tutto il mondo. Per Aon, a livello globale, il 40% dei Paesi sono esposti al rischio terroristico e di sabotaggio; il 60% a possibili disordini civili; il 33% a insurrezioni, colpi di stato o guerre tra stati. Inoltre, sono 46 i Paesi o i territori che vengono classificati come ad alto o altissimo rischio, rappresentando il 22% del totale.

Il Mediterraneo è ad alto rischio

Non si vedono miglioramenti per il continente più povero del pianeta. In Africa, l'aumento dei conflitti interni, la corruzione dilagante e il deterioramento della governance democratica pesano sulla stabilità politica e si traducono in numerosi declassamenti del rating. Gran parte dei Paesi



africani viene collocato a un livello di rischio alto o grave. Preoccupa la penetrazione dello Stato Islamico e di Boko Haram con l'obiettivo di destabilizzare i governi, con aumenti di episodi di violenza politica. Nigeria, Sudan, Sud Sudan, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Somalia: sono solo alcuni dei Paesi che Aon colloca tra i più pericolosi. Tra quelli affacciati sul Mediterraneo, il Paese meno pericoloso è il Marocco, con un rischio medio, mentre risulta alto in Algeria, Tunisia ed Egitto. La guerra civile in Libia lascia ai massimi il livello di insicurezza del Paese. Guardando alla regione Mediterranea, sullo stesso livello di Tripoli si trovano Turchia, Siria, Libano e Territori Palestinesi, mentre a un gradino più basso si collocano Israele e Bosnia-Erzegovina, quest'ultima insieme all'Ucraina considerata il Paese europeo più pericoloso.

In questo modo, guardando la mappa di Aon, l'Italia si colloca al centro di un contesto instabile, altamente preoccupante. Nonostante questo, Aon classifica il nostro Paese in coda alla classifica, con un rischio definito basso, con un livello di sicurezza superiore a Spagna, Germania, Francia, Regno Unito e Grecia. Tra i Paesi europei più sicuri, regna la pace in Portogallo, Slovenia, Croazia e Islanda.

Alessandro Giuseppe Porcari

#53
aprile 2018

INSURANCE REVIEW

Strategie e innovazione per
il settore assicurativo


Insurance Review

Strategie e innovazione per il settore assicurativo

La rivista che rende l'informazione specialistica
dinamica e immediata.
Uno strumento di aggiornamento e approfondimento
dedicato ai professionisti del settore.

Abbonati su www.insurancereview.it
Abbonamento annuale € 80,00 (10 numeri)

oppure scarica l'app Insurance Review



L'INNOVAZIONE E DAL VO

ENDER
VERSITY

18 L'INTERV

re
zione di sé

*Agire, ma in m
diverso*

Alberto Tosti, dg di S
Assicurazioni

Puoi sottoscrivere l'abbonamento annuale nelle seguenti modalità:

- Compilando il form on line all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
- Inviando un'email a abbonamenti@insuranceconnect.it

Modalità di pagamento:

- On line con Carta di Credito all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
- Bonifico bancario Antonveneta IBAN IT 94 U 01030 12301 0000 0158 0865

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 E-mail: redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 18 aprile di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577